



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.21;

richiamato il provvedimento dell'1.3.21 con il quale, ai sensi dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, l. n. 176/20, veniva concesso ai ricorrenti termine di giorni 60 per il deposito telematico della nuova proposta di accordo e della relazione particolareggiata in conformità a quanto previsto dalla suindicata disciplina;

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata entro il termine concesso;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott.ssa Valentina Chianura, conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 co. 3-bis, l. n. 3/12;

richiamato il decreto emesso in data 13.4.21, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12;

rilevato

che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori;

che l'O.c.c., come si evince dalla relazione sui consensi dell'11.10.21 depositata nel fascicolo, ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11 co. 2 ai fini della omologazione della proposta e che l'accordo, tenuto conto dei consensi espressamente e tacitamente acquisiti dai creditori ammessi al voto, risulta raggiunto con percentuale unanime (100%);

che, ai sensi dell'art. 12 co. 1, l'O.c.c., come risulta dalle relative ricevute versate in atti, ha successivamente trasmesso la relazione sui consensi a tutti i creditori i quali nei dieci giorni successivi non hanno sollevato alcuna contestazione né fatto pervenire osservazioni;

considerato

che il piano dei pagamenti risulta pertanto rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

che alcun creditore ha contestato la convenienza dell'accordo, la quale in ogni caso risulta assicurata, per le ragioni indicate nella relazione e desumibili in atti (concorso di finanza esterna), rispetto allo scenario liquidatorio;

che non consta la presenza di atti in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 10 co. 3, l. n. 3/12;

che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili;

che la fattibilità del piano, infine, è stata attestata dall'OCC il quale, anche nella relazione da ultimo depositata ai sensi dell'art. 12 l. n. 3/12 in seguito alle espressioni di voto, ha confermato il giudizio di sostenibilità del piano dei pagamenti proposto ai creditori già formulato nell'ambito della relazione particolareggiata sulla scorta di considerazioni del

tutto esaustive ed immuni da vizi logici, giacchè coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali;

che la proposta, in definitiva, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12, l. n. 3/12,

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dai signori [REDACTED] e [REDACTED] in data 1.2.21 nei termini ivi indicati e come successivamente integrato anche in ordine alla precisazione dei singoli crediti, disponendo che i debitori adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

PRECISA

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- vigili sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a
 - riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione;
 - risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo;
 - comunicare senza indugio al Giudice, nonché ai creditori, eventuali irregolarità;
- comunichi la proposta ed il presente decreto al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti garantiti dalla cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze previste dall'accordo omologato;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- richieda sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta.

Si comunichi al ricorrente, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 15 ottobre 2021.

Il Giudice delegato
Giuseppe De Francesca